



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, pronunciando nel procedimento n. 1/2021 R.G., ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex artt.* 7 e ss. della legge 3/2012 depositata il 13/4/2021 dalla sig.ra Maria Grazia Dabusso;

Letta la memoria autorizzata depositata il 12/6/2021 ed esaminata la documentazione prodotta a corredo della stessa;

Ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle integrazioni documentali effettuate, possano ritenersi sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012;

Ritenuto che la pregressa rinuncia alla procedura di liquidazione del patrimonio non possa considerarsi ostativa;

Rilevato, quanto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 176/2019 R.G.E. Trib. Ivrea, che l'effetto sospensivo deriva *ex lege* (ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), legge 3/2012) dall'emanazione del presente decreto, come precisato in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 10, legge 3/2012, fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **13/10/2021, ore 11.45**, disponendo che parte ricorrente provveda alla comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, legge 3/2012, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea in versione integrale a cura della Cancelleria;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione *ex art.* 12, legge 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni



esecutive individuali (compresa l'azione che ha dato la stura alla procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 176/2019 R.G.E. Trib. Ivrea) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la precisazione che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili.

Si comunichi a parte ricorrente.

Ivrea, 26/7/2021

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)

